

ALLEGATO C

Criteri per l'individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'articolo 142 comma 3 del D.lgs 42/2004 (articolo 10, comma 5 del Regolamento)

1. Premessa

Il d.lgs. 42/2004 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Codice), all'articolo 142, comma 1, lettera c), riprendendo quanto già dettato dalla legge n. 431, 8 agosto 1985, stabilisce che tutti i fiumi e i torrenti, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto, n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, siano ricompresi nelle aree tutelate per legge e siano sottoposte alle disposizioni dell'articolo stesso.

Il comma 3 dell'art. 142 – Aree tutelate per legge del D.lgs 42/2004 stabilisce la possibilità di individuare tra tutti i corpi idrici tutelati per legge quelli irrilevanti ai fini paesaggistici per i quali, esperita una specifica procedura, non sarà più necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

Il Ppr all'articolo 14, comma 10 delle NdA stabilisce che tale individuazione possa avvenire in fase di adeguamento al Ppr stesso da parte dei Prg, secondo le modalità dell'articolo 10 del presente regolamento.

Il presente Allegato definisce i criteri e le modalità per predisporre, da parte del comune, la proposta di irrilevanza ai fini paesaggistici di un corpo idrico da valutare da parte di MiBACT e Regione nell'ambito dell'adeguamento del Prg al Ppr.

Di seguito sono descritte le caratteristiche che connotano la rilevanza paesaggistica di un corpo idrico e successivamente quelle che possono concorrere a determinarne l'irrilevanza ai fini paesaggistici. Nei paragrafi successivi 2 e 3 sono evidenziate tali caratteristiche che costituiscono il presupposto per la redazione della relazione di cui al paragrafo 5 che accompagna la proposta di individuazione del corpo idrico e la tipologia di esclusione tra quelle indicate al paragrafo 4.

2. Rilevanza paesaggistica

Un corso d'acqua ha rilevanza paesaggistica quando:

- 2.1 attraversa e contribuisce a strutturare, nel suo corso, Ambiti di paesaggio differenti;
- 2.2 rappresenta un elemento costitutivo dell'Ambito di paesaggio cui appartiene;
- 2.3 presenta singolarità riferibili a caratteri morfologici, naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivi-identitari che connotano i rapporti tra il paesaggio fluviale e il territorio: ad esempio
 - 2.3.a. se determina la morfologia del terreno con terrazzamenti o solchi vallivi;
 - 2.3.b. se il suo corso ha un andamento che caratterizza il paesaggio, o presenta numerosi salti d'acqua, o è particolarmente sinuoso;
 - 2.3.c. se ha un particolare corredo vegetazionale o presenze faunistiche caratterizzanti;
 - 2.3.d. se costituisce un filtro che abbia funzione di mitigazione dei carichi ambientali prodotti da aree urbane e industriali;
 - 2.3.e. se costituisce elemento di una rete ecologica di connessione tra aree che rivestono un interesse naturalistico;
 - 2.3.f. se comporta la presenza di biotopi, aree di vegetazione naturale di rilevante interesse, o presenza di vegetazione riparia lungo l'asse fluviale;
 - 2.3.g. se presenta notevole inerbimento degli argini;
 - 2.3.h. se presenta, lungo il suo corso, opere di particolare valore storico documentario;
 - 2.3.i. se presenta aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria, canali industriali ottocenteschi e primo novecento);
 - 2.3.l. se si trova nelle immediate adiacenze a complessi monumentali, località o contesti naturali oggetto di bellezza tale da aver indotto la dichiarazione di notevole interesse pubblico in quei luoghi;
 - 2.3.m. se è corredato da manufatti storici come canalizzazioni o mulini storici;
 - 2.3.n. se costituisce testimonianza storica del territorio rurale (ad esempio permanenze di centuriazione) o rappresenta un segno ordinatore del paesaggio agricolo;
 - 2.3.o. se conserva, nel toponimo o nei manufatti, le tracce di interventi che si riconoscono essere stati effettuati in epoca storica;
 - 2.3.p. se in fascia fluviale sono ubicate zone di interesse archeologico, nuclei storici, edifici di elevato valore storico architettonico, importanti opere attinenti lo sfruttamento dell'energia idrica;
 - 2.3.q. se si tratta di un corso d'acqua ricordato o richiamato in opere letterarie di rilevante

importanza;

2.3.r. se presenta visuali di pregio in corrispondenza di tessuti storici o dotati di singoli manufatti dalle quali siano visibili le montagne, i colli, o particolari fenomeni vegetazionali;

2.4 i caratteri singolari in esso riconosciuti si connotano anche per dimensione, estensione o ricorrenza (ad esempio anse, salti d'acqua, forre, orridi);

2.5 in ogni caso non possono essere esclusi dalla tutela paesaggistica:

2.5.a. i corsi d'acqua che siano oggetto di una specifica tutela paesaggistica all'interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti e negli strumenti di pianificazione sovraordinata;

2.5.b. i tratti compresi tra le opere di captazione inerenti impianti di produzione di energia idroelettrica e altri impianti produttivi in genere;

2.5.c. interi tratti dei corpi idrici individuati come "corridoi su rete idrografica" nella Tavola P5 – Rete di connessione paesaggistica del Ppr.

3. Irrilevanza paesaggistica

Un corso d'acqua non presenta rilevanza paesaggistica quando non risponde a nessuna delle caratteristiche di cui al punto 2 e, viceversa, comprende una o più delle seguenti caratteristiche:

3.1 è irrimediabilmente compromesso da interventi di trasformazione o da uno stato di urbanizzazione in avanzato sviluppo e non più oggetto di possibile riqualificazione a causa di:

3.1.a. rettificazione dei tracciati per interventi antropici (ad esempio tramite realizzazione di canali scolmatori);

3.1.b. cementificazione consistente degli argini;

3.1.c. lunghi tratti interrati;

3.1.d. mancanza di connotazione architettonica del contesto circostante;

3.1.e. presenza di zone industriali in cui sia stata determinata la modifica del tracciato originario del corso d'acqua;

3.1.f. operazioni di riordino fondiario o bonifica e irrigazione che ne hanno alterato le caratteristiche paesaggistiche;

3.1.g. prossimità con lunghi tratti di viabilità extraurbana, caratterizzata da flussi intensi di traffico;

3.2 è stato modificato a seguito della regimazione del corso d'acqua o porzione dello stesso, in condotte interrate, in modo che in superficie non risulti traccia della sua morfologia originaria e della vegetazione ripariale;

3.3 risultano assenti le funzioni idrauliche protratte nel tempo.

4. Tipologie di esclusione.

Le tipologie di esclusione dal vincolo di tutela paesaggistica sono:

4.1 esclusione del vincolo per entrambe le fasce di tutela dei 150 metri di tutto il corso d'acqua che risulta irrilevante sotto il profilo paesaggistico;

4.2 esclusione del vincolo per entrambe le fasce di tutela dei 150 metri dei tratti del corso d'acqua che risultano irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.

Qualora il corso d'acqua segni il confine fra due comuni, l'esclusione dal vincolo è limitata unicamente alla sponda che ricade all'interno del territorio del comune che effettua l'adeguamento.

5. Relazione e Scheda di rilevazione

La scheda di rilevazione è il documento da compilare a cura del Comune in sede di adeguamento al Ppr, nel caso in cui intenda procedere al riconoscimento di irrilevanza paesaggistica di un corso d'acqua o di una sua parte, ai fini dell'eliminazione della tutela di cui all'art. 142, comma 1, lettera c).

Attraverso la compilazione della scheda devono essere definiti gli elementi per:

- motivare il giudizio di irrilevanza paesaggistica ai fini dell'esclusione in tutto o in parte dal vincolo;
- proporzionare l'entità della esclusione (per tutto il corso d'acqua o per parti del suo sviluppo) agli elementi detrattori rilevati e alla necessità comunque di mantenere "un sistema a rete" dove i corsi d'acqua devono garantire un minimo di connettivo tra beni paesaggistici, nonché di mantenere o incrementare la loro funzione di "corridoio ecologico";
- individuare esattamente e descrivere i luoghi geografici indicati dal Regio Decreto come sottoposti a tutela paesaggistica;
- porre indicazioni per gli indirizzi e i criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale riferibili alle parti escluse dal vincolo nonché misure necessarie per la tutela, la valorizzazione o il recupero paesaggistico dell'area di pertinenza fluviale residua.

La scheda di rilevazione deve essere inserita in una relazione di analisi che comprende:

- storia e descrizione del corpo idrico e delle sue caratteristiche documentarie e paesaggistiche, con particolare riferimento alle modifiche avvenute, per effetto di trasformazioni che ne hanno

compromesso i connotati originari e causandone una perdita di rilevanza paesaggistica, nel periodo precedente all'apposizione del provvedimento di tutela; tale analisi deve essere documentata attraverso una verifica delle cartografie storiche e da immagini fotografiche precedenti alla promulgazione della legge 431 dell' 8 agosto 1985;

- descrizione del contesto attuale del corpo idrico;
- documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi;
- individuazione di tutte le Componenti paesaggistiche cartografate nella tavola P4 del Piano paesaggistico regionale interessate dai tratti per i quali si propone di eliminare la tutela paesaggistica;
- rappresentazione cartografica in scala di dettaglio del corpo idrico e relativa fascia di tutela con specificazione dei tratti per i quali si richiede di determinare l'irrilevanza ai fini paesaggistici, rappresentati su ortofotocarta, Bdtre, carta IGM storica, catasti storici e attuali. La restituzione cartografica finale del corpo idrico così come modificato e della relativa fascia di 150 metri deve avere le stesse caratteristiche grafiche riportate nella Tavola P2-Beni paesaggistici del Ppr. Gli approfondimenti per determinare l'irrilevanza ai fini paesaggistici devono essere chiari e in scala idonea per una corretta lettura del percorso del corpo idrico, accompagnati sempre da legenda e indicazione dei tratti interessati.

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Toponimo da Regio Decreto -Toponimo da PRG Comune	
<p>Rappresentazione cartografica in scala idonea del corpo idrico e relativa fascia di tutela come da cartografia piano paesaggistico</p> <p>(se lo spazio della scheda è insufficiente, predisporre un Approfondimento A da inserire in calce alla scheda di rilevazione con la rappresentazione cartografica richiesta)</p>	<p>Proposta di rappresentazione cartografica in scala idonea del corpo idrico e relativa fascia di tutela con specificazione dei tratti per i quali si richiede di determinare l'irrelevanza ai fini paesaggistici</p> <p>(se lo spazio della scheda è insufficiente, predisporre un Approfondimento B da inserire in calce alla scheda di rilevazione con la rappresentazione cartografica richiesta)</p>
<p>Motivazione della non rilevanza paesaggistica</p>	
<p>Tipologia di esclusione</p>	
<p>Descrizione luoghi geografici per i quali si richiede di determinare l'irrelevanza ai fini paesaggistici</p>	
<p>Elementi detrattori rilevati</p>	

Approfondimento A
Rappresentazione cartografica in scala idonea del corpo idrico e relativa fascia di tutela come da cartografia piano paesaggistico

Approfondimento B

Proposta di rappresentazione cartografica in scala idonea del corpo idrico e relativa fascia di tutela con specificazione dei tratti per i quali si richiede di determinare l'irrilevanza ai fini paesaggistici